

PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE AMBIENTALE

tra

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito "**ARPAV**"), con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, C.F. 92111430283, P.IVA 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, Ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri conferiti con DCRV n. 81 del 21/7/2021

e

l'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Rovigo (di seguito "**Ordine**"), con sede in Rovigo, via Leopoldo Baruchello n. 6/6, C.F. 80007770292, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla Presidente *pro tempore*, Ing. Elena Zambello, in forza dei poteri conferiti con Delibera del Consiglio dell'Ordine del 22/06/2022.

di seguito congiuntamente definite "**le Parti**",

premessi che

- l'Ordine è il punto di riferimento degli iscritti e della collettività del territorio provinciale per i servizi tecnici professionali di competenza dell'ingegneria;
- tra gli obiettivi strategici dell'Ordine sono previsti la valorizzazione e il riconoscimento delle competenze professionali degli iscritti, mediante anche il supporto tecnico-scientifico di Enti terzi e pertanto ne cura il continuo e costante aggiornamento ex art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
- nell'ambito delle proprie funzioni, l'Ordine promuove nei confronti degli iscritti una formazione adeguata e di qualità, in collaborazione con enti regionali e statali, nonché l'approfondimento di numerose tematiche dell'ingegneria, compresa quella dell'ambiente;
- ARPAV, ai sensi della Legge regionale istitutiva n. 32/1996 e della Legge n. 132/2016, (istitutiva del SNPA), opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva e inoltre promuove "*attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale*",

si conviene e stipula quanto segue

Art.1- Oggetto

Il presente Protocollo ha per oggetto l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento nel settore ambientale, nonché di incontri diretti al confronto tra professionisti iscritti all'Ordine, eventualmente -su accordo tra le Parti- estendibili anche ad altri soggetti interessati, e personale di ARPAV, per affrontare in modo condiviso e sinergico gli aspetti operativi e procedurali della complessa normativa ambientale.

Art. 2 – Compiti delle Parti

2.1 ARPAV, per ciascun evento formativo, si impegna a:

- a) mettere a disposizione, a titolo gratuito, il personale tecnico esperto per l'attività di docenza su tematiche ambientali di interesse, da definire tra i Responsabili scientifici di cui all'art. 5, impegnandosi a inoltrare all'Ordine quanto necessario per lo svolgimento dell'evento formativo (programma del corso, curriculum vitae e dati anagrafici dei relatori, eventuale materiale didattico nonché eventuale altra documentazione utile) a mezzo mail alla segreteria dell'Ordine almeno 20 gg. prima dell'evento;
- b) effettuare annualmente, di norma, almeno 4 eventi formativi della durata di 2/4 ore ciascuno;
- c) effettuare all'occorrenza incontri con le Commissioni dell'Ordine, per il coordinamento in relazione a specifiche tematiche ambientali.

2.2 ARPAV potrà svolgere le attività di competenza anche attraverso l'istituenda "Scuola per l'ambiente" che fa capo alla Regione Veneto.

2.3 L'Ordine, per ciascun evento formativo, si impegna a:

- a) gestire la fase organizzativa, logistica, di accreditamento per il rilascio di crediti formativi, nonché divulgativa mediante l'utilizzo dei propri canali di comunicazione (sito internet, newsletter, ecc..), nel rispetto del proprio Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale;
- b) garantire la partecipazione, a titolo gratuito, agli eventi formativi, con riconoscimento dei rispettivi crediti formativi, ad un numero massimo di 10 dipendenti ARPAV per ciascun evento.

2.4 Le Parti si impegnano, inoltre, ad istituire tavoli di lavoro per lo studio ed approfondimento di altre tematiche di comune interesse.

Art. 3 - Oneri economici

Il presente Protocollo non genera oneri economici a carico delle Parti.

Art. 4 – Durata, recesso e modifiche

4.1 Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato prima della scadenza previo accordo scritto tra le Parti.

4.2 Ciascuna Parte ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da comunicare all'altra Parte a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando che il recesso non deve pregiudicare il completamento delle attività già avviate ed in corso di esecuzione.

4.3 Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti del presente Protocollo deve essere concordata dalle Parti in forma scritta e gli effetti decorreranno dalla data di sottoscrizione.

Art. 5 –Responsabili dell'esecuzione contrattuale e Responsabili scientifici

5.1 Al fine di coordinare, valutare e monitorare in modo ottimale le reciproche attività, anche all'interno del proprio assetto organizzativo, le Parti nominano ciascuna i seguenti Responsabili dell'esecuzione contrattuale e Responsabili Scientifici:

- Ordine:

Responsabile dell'esecuzione contrattuale: il Presidente *pro tempore*;

Responsabile scientifico: ing Mauro Ceccolin, incaricato *pro tempore*;

- ARPAV:

Responsabile dell'esecuzione contrattuale: il Direttore del DAP di Rovigo;

Responsabile scientifico: il Dirigente della Struttura interessata dell'argomento trattato.

5.2 L'eventuale sostituzione dei Responsabili deve essere tempestivamente comunicata all'altra Parte via PEC.

Art. 6 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs. 196/2003, le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Protocollo e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7 – Foro competente

Per qualunque controversia in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, che non sia possibile risolvere bonariamente, sarà competente il foro di Rovigo.

Art. 8 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1^a del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2^a del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.i., con onere a carico del richiedente.

Il presente Protocollo viene sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per l'Ordine

Per ARPAV

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ing Elena Zambello

Ing. Loris Tomiato